



Emergenza Coronavirus: prorogato fino al 15 ottobre lo stato di emergenza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020 è stato pubblicato il [decreto legge n. 83](#), recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 gennaio.

Il decreto ha confermato il perdurare dello stato di emergenza fino al prossimo 15 ottobre, prolungando così l'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti legge n. 19 e 33 del 2020 che consentono al Governo di adottare (celermente) specifiche misure di contenimento dell'epidemia, al fine di arginare e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Inoltre, l'art. 1, comma 3, del decreto *de quo* stabilisce che tutti i termini previsti dalle disposizioni di legge indicate nell'allegato 1 sono prorogati dal 31 luglio al 15 ottobre 2020.

Tra gli altri, in particolare, risultano prorogati i termini relativi alle disposizioni in materia di sanità, per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l'assunzione degli specializzandi, per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale e le misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività.

Altre misure soggette alla proroga sono quelle relative al trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; alle semplificazioni in materia di organi collegiali; alle misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e all'edilizia scolastica.

Particolare menzione merita la proroga dello *smart working* in forma semplificata, secondo cui è possibile ricorrere alla modalità agile anche in assenza di accordo individuale.

Sono prorogate, infatti, fino al prossimo 15 ottobre le previsioni contenute nel Decreto Rilancio all'art. 90, comma 1, secondo periodo (relative ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, come specificamente individuati dalla norma), e ai commi 3 (riguardante le comunicazioni in via telematica) e 4 (che esenta i datori dal raccogliere il consenso individuale del singolo lavoratore).

In proposito si evidenzia la necessità di verificare la regolarità delle comunicazioni già effettuate in relazione al personale agile: infatti, chi avesse inserito sul portale Cliclavoro la scadenza del 31 luglio dovrà evidentemente aggiornarla e, attesa l'impossibilità di annullare o modificare il *file* caricato, sarà necessario procedere, entro il 5 agosto p.v., ad una nuova comunicazione.

La proroga dello stato di emergenza trascina poi con sé anche il regime delle priorità e dei diritti al lavoro agile che sono stati disciplinati in questi mesi nei vari provvedimenti.

Anzitutto, è prorogata fino al 15 ottobre la vigenza dell'art. 39 del cd. Cura Italia, che riconosce il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile per i dipendenti disabili gravi o che abbiano un disabile grave nel nucleo familiare, e la priorità nell'accoglimento delle



COSTANTINO
partners

DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

richieste per i lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa e da quelli immunodepressi o familiari conviventi di persone immunodepresse. Di contro, il punto 32 dell'Allegato al decreto in commento ha stabilito che il ben più ampio diritto allo *smart working* per i genitori con almeno un figlio minore di 14 anni, di cui all'art. 90, comma 1, primo periodo, del decreto Rilancio, sia prorogato soltanto fino al 14 settembre (data che, verosimilmente, dovrebbe coincidere con la riapertura, in presenza, delle scuole). Si evidenzia infine che il decreto in parola ha confermato, invece, la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel sopra menzionato Allegato.